

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del deputato Roberto Cataldi

Disposizioni per la semplificazione e la velocizzazione del processo civile nonché per la riaffermazione del principio di prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale.

Onorevoli Colleghi, la proposta di legge recante «Disposizioni per la semplificazione e la velocizzazione del processo civile nonché per la riaffermazione del principio di prevalenza del diritto sostanziale sul diritto processuale» vuole essere solo un contributo costruttivo di idee su alcune (tra le tante) possibili modifiche al codice di procedura civile che potrebbero da un lato velocizzare i procedimenti e, dall'altro lato, evitare che la rigidità delle forme possa mettere in secondo piano i diritti delle persone.

L'auspicio è che si possa così dare inizio a un percorso nella direzione della semplificazione e del rispetto dei diritti che troppo spesso, la burocratizzazione del sistema giudiziario ha finito per calpestare.

Non è accettabile, in un ordinamento giuridico moderno, che un cittadino possa perdere una causa solo perché il suo avvocato è incorso in un errore di forma anche se nel merito ha ragione. Ed è necessario superare l'idea che non possa esserci alcun rimedio agli errori procedurali.

E' vero, molto spesso è più difficile fare cose semplici che complicate, ma un tentativo in questa direzione va fatto.

Queste esigenze di semplificazione e velocizzazione del processo trovano anche supporto in una petizione online che ha raccolto circa 1.500 sottoscrittori che sono in prevalenza "addetti ai lavori". Non solo la proposta è stata anche il frutto di un confronto con numerosi colleghi civilisti e con operatori del settore delle a.d.r. (Alternative Dispute Resolution).

Ecco nei dettagli i punti chiave della riforma: velocizzare il processo civile eliminando incombenze inutili che costringono i magistrati ad un surplus di lavoro; 2. rendere concreto, anche nel processo civile, il principio di prevalenza del diritto sostanziale rispetto alle forme, anche nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

3. rimodellare il sistema della mediazione (laddove si voglia mantenere la sua obbligatorietà) affinché tale strumento possa risultare uno strumento realmente deflattivo; Gli interventi legislativi che si propongono consistono principalmente:

1. Nella eliminazione dell'udienza per la precisazione delle conclusioni (oggi divenuta di fatto inutile) e dell'udienza di giuramento del CTU (il consulente potrebbe giurare una volta per tutte al momento dell'iscrizione in apposito albo, senza necessità di rinnovare tale impegno ogni volta che riceve un incarico, oppure giurare dinanzi al cancelliere se non si vuol rinunciare all'attuale meccanismo che riferisce il giuramento al singolo incarico).

2. Nella modifica del meccanismo di scambio di memorie di cui all'art. 183 c.p.c., prevedendo che nell'atto di citazione e nella comparsa di costituzione siano indicati anche i mezzi istruttori. Viene invece rimessa all'oralità del contraddittorio nella prima udienza la possibilità

per le parti di compiere quegli aggiustamenti necessari sia in termini di prove sia in termini di conclusioni.

A seguito della prima udienza (dove il giudice ha ampi poteri per garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti) il giudice fissa l'udienza per l'assunzione dei mezzi di prova e, nel caso in cui sia necessaria la nomina di un consulente tecnico, formula un quesito di massima demandando al CTU di rispondere al quesito fornendo ogni altra informazione utile ai fini dell'accertamento dei fatti di causa. Il quesito sarà trasmesso dalla cancelleria al nominato CTU. I Termini per le memorie non scompaiono ma diventano solo eventuali.

3. Assunzione a sentenza, motivazione concisa e motivazione estesa.

Conclusa l'assunzione delle prove, il Giudice, senza dilazione, assume la causa in decisione e pronuncia dispositivo sinteticamente motivato, limitato all'enunciazione dei motivi in diritto e al giudizio di valutazione delle prove.

4. Nella previsione del principio della rimediabilità degli errori procedurali. Gli errori di forma non dovrebbero compromettere la decisione nel merito.

Alcuni casi di improcedibilità (come ad esempio l'improcedibilità dell'impugnazione per il mancato deposito della copia della sentenza impugnata) si traducono in una vera e propria "perversione della legalità".

Basterebbe, ad esempio, prevedere per una simile omissione un semplice invito ad integrare la documentazione mancante per evitare la pronuncia di improcedibilità.

Anche il regime delle decadenze (ad esempio dalle prove) va mitigato prevedendo (come accade già nel rito del lavoro e nel processo penale) la possibilità per il magistrato di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova in ordine ai quali la parte è incorsa in una decadenza.

5. Emendabilità da parte dello stesso giudice di alcuni tipi di errore ampliando l'ambito di applicazione del procedimento di correzione degli errori materiali delle sentenze.

Ad esempio l'omessa pronuncia su una delle conclusioni formulate dalle parti come la domanda di garanzia.

6. Nella semplificazione delle norme procedurali e del processo civile telematica con la previsione della possibilità per gli avvocati di partecipare alle udienze a distanza attraverso l'utilizzo di sistemi di videoconferenza.

7. Nella eliminazione del c.d. "filtro in appello" specie nella parte in cui va a precludere l'impugnabilità di sentenze che hanno applicato un principio di diritto consolidato in giurisprudenza. Più volte la Corte di Cassazione ha modificato orientamenti consolidati della giurisprudenza dimostrando così che il diritto è qualcosa di vivente e che deve costantemente adeguarsi ai progressivi cambiamenti della coscienza sociale e dei suoi principi etici.

Proprio come al legislatore è consentito modificare le proprie leggi anche la giurisprudenza deve poter rimaneggiare i propri orientamenti.

8. Nel ripristino del termine di sospensione feriale di 46 giorni.

9. Nell'introduzione di una serie di meccanismi che, puntando all'effettività della mediazione, possano assicurare riduzione del carico giudiziario. In questo senso si è cercato di valorizzare segnalazioni pervenute da colleghi che operano nel campo delle a.d.r.. In particolare: - se le parti intervengono personalmente alla mediazione, incrementano le percentuali di definizione; - l'intervento del CTU in mediazione e l'utilizzabilità della relativa perizia nell'eventuale successivo processo ordinario possono favorire le transazioni e garantire una sensibile riduzione anche di tempi e dei costi del contenzioso; - spesso i funzionari delle pubbliche amministrazioni temono che mediare una controversia possa esporli a una responsabilità erariale; - un effettivo controllo da parte del Giudice, soprattutto nel caso di mediazione delegata, consente una partecipazione più cosciente delle parti e, quindi, un innalzamento delle percentuali di chiusura dei procedimenti.

PROPOSTA DI LEGGE

Emendabilità delle nullità sanabili relative alla vocatio in jus

Art. 1: Modifica dell'art. 164 c.p.c..

L'art. 164 del codice di procedura civile è così sostituito: Art. 164 (Nullità della citazione) La citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1) e 2) dell'articolo 163, se manca l'indicazione della data dell'udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163.

Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità della citazione ai sensi del primo comma, ne dispone d'ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio. Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione. Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell'articolo 307, comma terzo.

La costituzione del convenuto sana i vizi della citazione e restano salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al secondo comma; tuttavia, se il convenuto deduce l'inosservanza dei termini a comparire o la mancanza dell'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163, il giudice fissa una nuova udienza nel rispetto dei termini.

In tutti questi casi, il Presidente del Tribunale, con il provvedimento di cui all'art. 168-bis c.p.c., comma 1, può ordinare alla parte costituita gli adempimenti ritenuti necessari al fine di emendare i vizi di nullità di cui ai commi precedenti, disponendo d'ufficio la rinnovazione della notifica.

La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo.

Il giudice, rilevata la nullità ai sensi del comma precedente, fissa all'attore un termine perentorio per rinnovare la citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la

domanda. Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla rinnovazione o alla integrazione.

Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l'udienza ai sensi del secondo comma dell'art. 183 e si applica l'articolo 167.

Eliminazione dell'udienza di giuramento del CTU

Art. 2. Modifica dell'art. 191 del codice di procedura civile

L'art. 191 del codice di procedura civile è così sostituito: Art. 191. Nomina del consulente tecnico Nei casi previsti dagli articoli 61 e seguenti il giudice istruttore, con ordinanza ai sensi dell'articolo 183, settimo comma, q con altra successiva ordinanza, nomina un consulente che dovrà essere scelto tra coloro che sono iscritti in apposito albo da tenersi presso la cancelleria del giudice competente. L'albo sarà suddiviso per aree di competenza.

Al momento della iscrizione all'albo di cui al comma 1 i consulenti prestano il giuramento dinanzi al cancelliere, di adempiere fedelmente al proprio incarico.

Al momento del giuramento il cancelliere ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere ai giudici la verità.

Il giudice al momento della nomina formula i quesiti e domanda alla cancelleria di inoltrarli al consulente con invito a convocare le parti per dare inizio alle operazioni peritali. Il consulente giura di adempiere fedelmente al proprio incarico con dichiarazione scritta resa dinanzi al cancelliere. Il Cancelliere allega la dichiarazione di giuramento al fascicolo d'ufficio.

Possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone.

Art. 3.

Modifica dell'art. 192 del codice di procedura civile Il primo comma dell'articolo 192 c.p.c. viene così sostituito:

Art. 192. (Astensione e ricusazione del consulente).

Entro 10 giorni dalla notifica dell'ordinanza da parte del cancelliere il consulente tecnico che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve dichiararlo in cancelleria; in tal caso il giudice, con decreto da comunicarsi alle parti, dispone la nomina di un nuovo consulente.

Le parti possono proporre istanza di ricusazione entro 10 giorni dalla comunicazione della nomina oppure entro 10 giorni dalla scoperta del motivo che giustifica la ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore. Questo provvede con ordinanza non impugnabile.

Art. 4.modifica dell' 193 c.p.c.

L'art. 193 del codice di procedura civile (Giuramento del consulente) è così sostituito: Art. 193 Giuramento del consulente dinanzi al Cancelliere

Il Cancelliere ricorda al Consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità.

Norme sulla precisazione delle conclusioni Art. 6 Modifica dell'articolo 188 c.p.c. L'art. 188 del codice di procedura civile è così sostituito: "Il giudice istruttore provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, alla medesima udienza con la quale si conclude l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione.

La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma".

Art. 7 Modifica dell'articolo 189 c.p.c.

Il primo comma dell'art. 189 del codice di procedura civile è così sostituito: Art. 189. (Rimessione al collegio).

Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio, a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, invita le parti, senza ulteriori rinvii, a depositare foglio di precisazione delle conclusioni che intendono sottoporre al collegio, nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell'articolo 183, entro i successivi giorni 5. La causa si considera dal quel momento assegnata in decisione. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall'articolo 187, secondo e terzo comma.

Scambio di memorie di cui all'art. 183 c.p.c.

Art. 8 Modifica dell'articolo 183 c.p.c. L'art. 183 c.p.c. è così sostituito: Art. 183. Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

All'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e dall'articolo 291, primo comma.

Quando pronuncia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedere a norma dell'art. 185.

Nell'udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d'ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l'attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, nei casi di maggiore complessità e tenuto conto delle ragioni addotte dalle parti, il giudice può concedere i seguenti termini perentori: 1) un termine di trenta giorni per il deposito di memorie per la precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte e per l'indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali; 2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per la indicazione di prova contraria.

Il Giudice, con ordinanza emanata fuori udienza, da pronunciarsi entro giorni 30 dall'udienza o dalla data di scadenza dei termini assegnati alle parti per il deposito di memorie, esaminate le richieste delle parti, fissa la udienza di cui all'art.184 c.p.c per l'assunzione dei mezzi di prova, ritenuti ammissibili e rilevanti o, in mancanza, ai sensi del 187 c.p.c..

Nel caso in cui vengano disposti d'ufficio mezzi di prova con l'ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell'ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l'ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all'interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

Assunzione a sentenza con motivazione concisa.

Art. 9 Modifica dell'articolo 275 c.p.c.

L'articolo 275 c.p.c. è così sostituito: Art. 275. Decisione Conclusa l'assunzione delle prove il Giudice senza dilazione assume la causa in decisione e pronuncia sentenza sinteticamente motivata.

La sentenza è depositata entro 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle memorie di replica di cui all'articolo 190 e si limita alla esposizione succinta dei motivi in diritto e delle valutazioni sul materiale probatorio poste dal Giudice a fondamento della decisione. Il giudice non è tenuto alla descrizione preliminare della parte in fatto e dello svolgimento del giudizio salvo che non lo ritenga indispensabile per rendere comprensibile il contenuto della sentenza.

Norme sull'ampliamento dell'istituto della correzione di errori materiali Art. 9 Modifica dell'articolo 287 del codice di procedura civile L'art. 287 del codice di procedura civile viene così modificato Art. 287. (Casi di correzione e di integrazione).

Le sentenze contro le quali non sia stato proposto appello e le ordinanze non revocabili possono essere corrette, su ricorso di parte, dallo stesso giudice che le ha pronunciate, qualora egli: 1. sia incorso in omissioni o in errori materiali di calcolo 2. abbia ommesso di pronunciarsi su una delle domande proposte dalle parti.

3. abbia ommesso di motivare su un punto decisivo della controversia sul quale le parti hanno ampiamente argomentato anche nelle comparse conclusionali 4. Nei casi di integrazione della sentenza di cui ai punti 2 e 3 i termini per l'impugnazione della sentenza decorrono dalla data di notifica della sentenza rettificata. I termini di decadenza dall'impugnazione di cui all'art. 327 decorrono dal data di pubblicazione della sentenza integrata.

Norme sulla rimediabilità degli errori procedurali

Art. 10 Modifica dell'articolo 121 del codice di procedura civile All'art. 121 del codice di procedura civile viene aggiunto il comma Art. 121. (Libertà' di forme)

1. Gli atti del processo, per i quali la legge non richiede forme determinate, possono essere compiuti nella forma più idonea al raggiungimento del loro scopo.
2. Quando il giudice rileva che una delle parti sia incorsa in un mero errore materiale che possa assumere rilevanza ai fini della decisione, adotta, nel rispetto del contraddittorio, tutti i provvedimenti ritenuti necessari per sanare la nullità.
3. Il magistrato può di disporre d'ufficio l'assunzione di mezzi di prova, che ritiene indispensabili ai fini del decidere, in ordine ai quali la parte è incorsa in una decadenza.

Udienza a distanza e semplificazione del processo telematico

Art. 11 Modifica dell'articolo 180 del codice di procedura civile L'art. 180 del codice di procedura civile viene così modificato: Art. 180. Forma di trattazione

La trattazione della causa e' orale. Ciascuna delle parti può essere ammessa a partecipare all'udienza in videoconferenza o in audioconferenza, previa accesso debitamente autenticato sulla piattaforma predisposta dal Ministero di Giustizia. Può altresì essere autorizzata la trasmissione, tramite il sistema del processo civile telematico, di deduzioni che ciascuna parte intende siano verbalizzate.

Della trattazione della causa si redige processo verbale.

Gli avvocati delle parti, ferme restando le regole che disciplinano il processo telematico, sono abilitati a scegliere come forma alternativa per il deposito di qualsiasi atto l'invio di una PEC alla cancelleria con l'indicazione nell'oggetto del numero di ruolo. La trasmissione di una nota di iscrizione a ruolo che avvenga a mezzo pec obbliga la cancelleria a indicare, a chi ha trasmesso la nota, il numero di ruolo che sarà assegnato al procedimento.

Se la cancelleria che ha ricevuto la pec non è competente per quel tipo di procedimento, provvede senza ritardo a inoltrare la pec all'ufficio competente chiedendo ove occorra chiarimenti anche telefonici al mittente.

Eliminazione del filtro in appello

Art. 12 Abrogazione degli articoli 348-bis e 348 ter L'art. 348-bis. (Inammissibilità dell'appello) e l'articolo 348 ter (Pronuncia sull'inammissibilità dell'appello) sono abrogati.

Ripristino del termine di sospensione feriale di 45 giorni

Art. 13 Modifica dell'art. 11. 742169 La sospensione dei termini processuali nel periodo feriale che prevede l'esclusione dei giorni ricompresi tra il 1 e il 31 agosto dal calcolo delle scadenze processuali torna a operare dal 1 agosto al 15 settembre.

Effettività della mediazione delegata

Art. 13 Modifica del comma 2 dell'articolo 5 del D.Lgs. 18012010 Il secondo comma dell'articolo 5 del D.Lgs. 180/2010 viene così sostituito:

Art. 5 Condizione di procedibilità e rapporti con il processo 2) Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso l'esperimento del procedimento di mediazione, che deve proseguire oltre primo incontro informativo, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di giudizio di appello. il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

Art. 14 Inserimento dell'articolo 5 bis al D.Lgs. 2812010

Subito dopo l'articolo 5 del D.Lgs. 28/2010 viene inserito

"articolo 5 bis: Art. 5 bis Rapporti con il processo Annualmente, il magistrato addetto alla trattazione di affari civili per cui esperibile il procedimento di mediazione, comunica al Presidente di Sezione il numero delle cause nelle quali ha applicato l'art. 5 comma I e gli artt.185 e 185 bis e gli esiti conseguenti.

I dati sono tenuti in considerazione dal Presidente di Sezione, in sede di redazione degli atti di valutazione della professionalità, anche tenuto conto della media dell'ufficio.

Procedimento

Art. 15

Modifica del comma 1 dell'articolo 8 del D.Lgs. 28/2010 L'articolo 8 del D.Lgs. 28/2010 viene così sostituito:

Art. 8 - Procedimento

1. All'atto della presentazione della domanda di mediazione, il responsabile dell'organismo designa un mediatore e fissa il primo incontro tra le parti non oltre trenta giorni dal deposito della domanda. La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare, salvo giustificato motivo, di persona con l'assistenza dell'avvocato. Per le persone giuridiche, società, enti e associazioni "di persona" va riferito al soggetto - incaricato da chi è titolare del diritto oggetto della controversia - che ne abbia la rappresentanza con la possibilità di disporre del diritto nell'ambito dei poteri conferitigli.

Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione. Il mediatore, sempre nello stesso primo incontro, invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.

2. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o nel luogo indicato dal regolamento di procedura dell'organismo.

3. Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia.

4. Quando non può procedere ai sensi del comma 1, ultimo periodo, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Nell'ipotesi di mancata conciliazione, il giudice tiene conto nella causa, della consulenza tecnica espletata nel corso della procedura di mediazione, purché sia stato rispettato il principio del contraddittorio.

Il regolamento di procedura dell'organismo deve prevedere le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti.

4 bis. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice, con il provvedimento da emettersi all'udienza di verifica dell'esito della mediazione, condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al

contributo unificato dovuto per giudizio. Inoltre, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice, condanna le parti costituite che non hanno partecipato, al pagamento, indipendentemente dall'esito del giudizio, anche ad una pena pecuniaria, determinata equitativamente, in favore della parte che è comparsa in mediazione.

Conciliazione

Art. 16 Modifica dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 Il comma 1 dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 viene così sostituito:

1 - Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell'accordo medesimo. Salve condotte penalmente rilevanti, il funzionario pubblico che negozia l'accordo nei limiti delle istruzioni ricevute non è responsabile se non nei casi di dolo o colpa grave. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13.

Dopo il comma 4 dell'articolo 11 del D.Lgs. 28/2010 viene inserito il comma 4 bis: 4 bis - Il mediatore, con esclusione di ogni riferimento al merito della lite, trascrive ogni circostanza - quandranche consistente in dichiarazioni delle parti - utile a consentire al giudice le valutazioni di competenza attinenti alla partecipazione delle parti al procedimento di mediazione ed allo svolgimento dello stesso, come pure le circostanze che attengono al primo incontro informativo. In relazione al quale la parte che rifiuta di proseguire può esporne la ragione chiedendo che venga trascritta, con il correlativo obbligo del mediatore di verbalizzarla.

Organismi presso i Tribunali

Art. 17 Modifica dell'articolo 18 del D.Lgs. 28/2010 L'articolo 18 del D.Lgs. 28/2010 viene così sostituito: Art. 18 - Organismi presso i tribunali

1. I consigli degli ordini degli avvocati possono istituire propri organismi iscritti al registro a semplice domanda, nel rispetto dei criteri stabiliti dai decreti di cui all'articolo 16.

Presso ciascun tribunale, il Presidente del Tribunale mette a disposizione degli organismi pubblici e privati i locali, da assegnare secondo procedure di evidenza pubblica.

Organismi di mediazione e registri

Art. 18 Modifica del comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 28/2010 Il comma 2 dell'articolo 16 del D.Lgs. 28/2010 viene così sostituito: Art. 16 - Organismi di mediazione e registri

2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, la percentuale di accordi raggiunti dagli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo. di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.